

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 3<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari esteri)

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1963

(31<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GAVA

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE:

«Rimborso al comune di Firenze per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Università europea» (1825) (Seguito della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 362, 363
CESCHI, <i>relatore</i> . . . . .	362
DE LUCA . . . . .	362
FENOALTEA . . . . .	362, 363
LUSSU . . . . .	363
MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	362, 363
TURANI . . . . .	363

«Istituzione di un ruolo di esperti per la documentazione diplomatica presso il Ministero degli affari esteri» (2257) (D'iniziativa dei deputati Badini Confalonieri e Martino Gaetano) (Approvato dalla Came-

(1) Durante il corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: «Acquisto di immobile da destinare a sede dell'Università europea in Firenze».

ra dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 364, 366, 367, 369
CESCHI . . . . .	366, 367
DE LUCA . . . . .	367
JANNUZZI, <i>relatore</i> . . . . .	364, 367, 368, 369
LUSSU . . . . .	365, 367, 368
MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	364, 365
MESSERI . . . . .	364, 365, 367, 368, 369

«Assegni di sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R.S.T.E.) del Ministero degli affari esteri» (2404) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	370, 371, 372
MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	372
JANNUZZI, <i>relatore</i> . . . . .	370

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Battista, Bolet-  
tieri, Cerulli Irelli, Ceschi, Cingolani, Fenoal-

3<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari esteri)31<sup>a</sup> SEDUTA (23 gennaio 1963)

tea, Ferretti, Gava, Greco, Jannuzzi, Lus-su, Messeri, Micara, Scoccimarro e Turani.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cianca e Mencaraglia sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Banfi e De Luca Luca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Martino.

M I C A R A , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Rimborsò al comune di Firenze per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Università europea » (1825)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Rimborsò al comune di Firenze per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Università europea ».

C E S C H I , relatore. Come ricorderete, fu rinviato il seguito della discussione del presente disegno di legge, perchè si attendevano dei chiarimenti dal rappresentante del Governo.

M A R T I N O , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo, facendosi carico di tutte le osservazioni che erano state mosse in questa sede, ritiene di proporre alla Commissione una diversa formulazione del disegno di legge, di cui do ora lettura:

Art. 1. — Il Ministero del tesoro è autorizzato ad acquistare un immobile da destinarsi a sede dell'istituenda Università europea. Per detto acquisto è autorizzata la spesa di 200 milioni.

Art. 2. — All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Con tale formulazione si elimina ogni e qualsiasi riserva; pertanto ritengo che la Commissione potrà esprimere sul disegno di legge il suo voto favorevole.

C E S C H I , relatore. Era stato presentato un emendamento dal senatore Mencaraglia, ma credo che ormai sia superato dalla nuova formulazione dell'articolo 1 proposto dal Governo.

F E N O A L T E A . Il nuovo articolo ha un duplice effetto benefico: all'esterno pone il fermo e all'interno elimina quelle incongruenze che erano state lamentate.

P R E S I D E N T E . A mio avviso, vi è soltanto un dubbio, e cioè che sia il Ministero delle finanze, e non quello del tesoro, a dover acquistare.

Mentre proseguiamo la discussione, si potrebbe chiarire tale punto, per giungere così alla formulazione di un testo che non dia adito a dubbi interpretativi.

D E L U C A . Vorrei sapere se l'emendamento del Governo migliora quello presentato a suo tempo dal senatore Mencaraglia.

P R E S I D E N T E . Certamente.

D E L U C A . Poichè abbiamo stabilito che tale Università sorgerà a Firenze, penso sia opportuno precisare tale ubicazione sia nel titolo che nel testo dell'articolo 1, anche perchè l'emendamento presentato a suo tempo dal senatore Mencaraglia lo prevedeva esplicitamente.

F E N O A L T E A . A mia volta, io mi preoccupò degli effetti esterni del provvedimento, ossia mi sembra che il problema della sede sia già stato largamente dibattuto all'estero e che Firenze, la quale aveva posto la propria candidatura al pari di molte altre città, abbia prevalso. Se noi non ripetiamo la sostanza di tale accordo nel disegno

3<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari esteri)31<sup>a</sup> SEDUTA (23 gennaio 1963)

di legge, corriamo il rischio di veder sorgere l'Università europea altrove piuttosto che a Firenze, ancorchè in Italia.

T U R A N I . In Parlamento si è sempre parlato di Firenze.

M A R T I N O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 proposto dal Governo non si fa riferimento alla città di Firenze esclusivamente perchè dal dibattito svoltosi in questa Commissione era praticamente emerso tale orientamento.

P R E S I D E N T E . Vorrei chiarire che il dibattito che si è sviluppato in questa Commissione non riguardava l'ubicazione dell'Università bensì il problema della destinazione dell'immobile, in quanto era parso strano che lo Stato dovesse acquistarlo con denari propri e poi intestarne la proprietà al comune di Firenze. Peraltro non è mai sorta discussione sull'ubicazione dell'Università, in quanto la Commissione è stata sempre orientata per la città di Firenze, specialmente poi se l'indicazione di Firenze, che è stata già concordata in sede internazionale, dovesse rafforzare l'azione del Governo onde acquisire all'Italia l'Università europea.

M A R T I N O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Evidentemente era stato male interpretato il desiderio della Commissione. Così stando le cose, alla stregua del dibattito svolto e delle giuste obiezioni del Presidente, proporrei la seguente nuova formulazione dell'articolo 1:

« È autorizzato l'acquisto da parte dello Stato, per il prezzo di lire 200 milioni, dell'immobile sito in Firenze in via di Marignolle 14, da destinare a sede della istituzione Università europea.

Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo contratto con proprio decreto ».

Naturalmente, anche il titolo del disegno di legge dovrebbe essere modificato nel modo seguente:

« Acquisto di immobile da destinare a sede dell'Università europea in Firenze ».

L U S S U . Io chiudo gli occhi su quello che insegneranno in tale Università.

F E N O A L T E A . Noi voteremo a favore, con larga riserva di intervenire allorchè si tratterà di discutere l'ordinamento dell'Università europea.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, la discussione avrà luogo sul nuovo testo proposto dal Governo.

Do pertanto lettura dell'articolo 1 nella nuova formulazione testè letta dal Sottosegretario di Stato:

#### Art. 1.

È autorizzato l'acquisto da parte dello Stato, per il prezzo di lire 200 milioni, dell'immobile sito in Firenze in via di Marignolle 14, da destinare a sede della istituzione Università europea.

Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo contratto con proprio decreto.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, numero 65.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

3<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari esteri)31<sup>a</sup> SEDUTA (23 gennaio 1963)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che anche il titolo del disegno di legge verrà modificato nel modo seguente:

« Acquisto di immobile da destinare a sede dell'Università europea in Firenze ».

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Badini Confalonieri e Martino Gaetano: « Istituzione di un ruolo di esperti per la documentazione diplomatica presso il Ministero degli affari esteri » (2257) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Badini Confalonieri e Martino Gaetano: « Istituzione di un ruolo di esperti per la documentazione diplomatica presso il Ministero degli affari esteri », già approvato dalla Camera dei deputati.

**JANNUZZI, relatore.** Non credo di dover aggiungere altro, in merito al presente disegno di legge, a quanto ampiamente dissi nella precedente seduta, che fu oggetto di amplissima discussione.

Dobbiamo ora, per poter concludere, ascoltare le dichiarazioni del Governo in merito alle osservazioni fatte dai senatori Messeri e Cerulli Irelli nel corso della precedente seduta.

**MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Ho già fatto osservare che, in realtà, il provvedimento ha una portata limitata. Si tratta di dare soluzione giuridica ad una situazione di fatto che dura, per questi tre archivisti, da quasi 17 anni. Comunque, converrà forse aggiungere ancora alcune osservazioni.

All'istituzione di un ruolo, che nel primo testo era ad esaurimento, per la pubblicazione di documenti diplomatici, si è dovuto ricorrere per dare sistemazione definitiva ad

una situazione di fatto che si protrae da 17 anni.

Seconda osservazione: l'attuale situazione degli organici del Ministero non consentirebbe in alcun modo il trasferimento di funzionari di altri ruoli alla Commissione per la pubblicazione di documenti diplomatici, la quale, quindi, non potrebbe continuare i suoi lavori con la necessaria alacrità.

Altra osservazione: le mansioni che vengono affidate agli attuali funzionari degli archivi di Stato (e nel futuro a coloro che dovessero essere assunti in loro vece), secondo le modalità previste dal disegno di legge che è sottoposto al vostro esame, non sono in alcun modo quelle proprie di uno qualsiasi dei ruoli della carriera direttiva degli esteri. Ne consegue che l'Amministrazione degli esteri non avrebbe modo di destinare alla Commissione per la pubblicazione di documenti diplomatici personale idoneo ad assolvere i compiti della Commissione stessa, compiti non istituzionali.

Infine, l'esiguità del ruolo è tale (tre posti) da non poter in alcun modo incidere sulla struttura del Ministero e da non determinare alcuna lesione di eventuali interessi degli altri ruoli dell'Amministrazione del Ministero degli esteri. In sintesi, queste le osservazioni che si possono aggiungere a quelle che già facemmo nella precedente seduta.

**MESSERI.** Onorevole Presidente, non voglio insistere sulle deduzioni e sulle osservazioni fatte nel corso dell'altra seduta. Non ho alcuna ostilità nei confronti di questi tre eminenti archivisti, che non conosco neppure. Ma le osservazioni e le eccezioni sollevate tendevano effettivamente a mettere l'accento sulla necessità di una certa serietà legislativa e cioè a non preparare abiti su misura per creare situazioni di fatto!

Io non condivido quanto ha detto il Sottosegretario circa i compiti istituzionali dell'Amministrazione degli esteri. Se l'Amministrazione degli esteri non deve comprendere tra i suoi compiti istituzionali quello di preparare i documenti, che sono una delle manifestazioni tipiche della sua attività, tale Amministrazione dovrebbe essere, a quanto sembra, soltanto un insieme di cerimonieri!

3ª COMMISSIONE (Affari esteri)

31ª SEDUTA (23 gennaio 1963)

Non sono soddisfatto neanche quando si afferma che la situazione degli organici non consente spostamenti. La situazione degli organici è certamente drammatica, ma questo non significa che non si possano destinare tre funzionari a svolgere tali compiti!

MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'Amministrazione non è in condizioni di fare questo e neppure di coprire posti ben più importanti!

MESSERI. Le precisazioni del Governo, in fondo, non rispondono a mio avviso alle eccezioni sollevate.

Ciò detto, lascio alla Commissione di decidere; il mio punto di vista rimane quello precedentemente formulato.

Rimane fermo anche il punto che, secondo me, è in effetti quello più stridente, della deformazione del disegno di legge presentato dai deputati Badini Confalonieri e Martino Gaetano.

LUSSU. Ho ascoltato molto attentamente l'esposizione del Sottosegretario e quella del senatore Messeri.

Mi sono informato presso i colleghi della I Commissione dell'altro ramo del Parlamento e mi hanno chiarito tutto il problema.

Anch'io, senatore Messeri, non ho mai visto e non ho mai conosciuto questi tre archivistici che hanno prestato servizio per ben 17 anni presso la Commissione per la pubblicazione degli atti diplomatici!

Mi chiedo perchè è avvenuta, in sede di questa Commissione, una discussione così approfondita, quando, invece, la Commissione della Camera dei deputati si è espressa concordemente e ha deciso di approvare il disegno di legge apportando solo alcune modifiche.

La Commissione della Camera dei deputati si è trovata di fronte ad un disegno di legge così formulato: « Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione di documenti diplomatici ». La modifica fondamentale apportata è stata la seguente: anzichè « istitu-

zione di ruolo ad esaurimento », è stata adottata la dizione: « istituzione di un ruolo di esperti per la documentazione diplomatica presso il Ministero degli affari esteri ». Quindi sono state soppresse le parole: « ad esaurimento », perchè evidentemente, ed è indiscutibile, tale Commissione è preposta ad un lavoro che non potrà mai esaurirsi.

Gli atti diplomatici, infatti, cominciano dal 1861 e, se non sbaglio, arrivano al 1867-1868 per quanto si riferisce alla seconda parte; la prima parte, invece, finisce col volume IV della nona serie, nel 1940. Si lavora cioè in modo che di anno in anno i due estremi si avvicinino e si potrà così avere una pubblicazione integrale.

Ho seguito, fra l'altro (e questo spiega il mio interesse per questi problemi) i lavori di questa Commissione, perchè mi sto dedicando ad un lavoro che dovrà essere pubblicato tra breve e per il quale mi è necessario consultare questi atti diplomatici.

Il lavoro di questa Commissione è continuo e quindi trovo che la modifica apportata dalla Camera dei deputati si inserisce proprio nella realtà. Questo è, a mio parere, il motivo fondamentale su cui tutti possiamo concordare, compreso il collega Messeri.

MESSERI. Io non concordo con il senatore Lussu e ne dirò poi le ragioni!

LUSSU. Comunque, la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici compie un lavoro che corrisponde, ad un dipresso, a quello che si fa in Francia e in Inghilterra.

Il senatore Messeri, se non ho male inteso, ha iniziato le sue dichiarazioni con queste parole: « Riconfermo il mio punto di vista, ma non insisto nella mia opposizione ». Questo, perlomeno, era il senso.

Se il collega Messeri si rimette alle dichiarazioni del Governo, alle quali io stesso mi rimetto, è inutile che io continui a parlare; ma se insiste nelle sue dichiarazioni, io stesso dichiaro che riprenderò la parola.

È un problema, questo, ripeto, che mi interessa personalmente e, quindi, lo seguo

3<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari esteri)31<sup>a</sup> SEDUTA (23 gennaio 1963)

con quel minimo di conoscenza che si può avere di questa questione.

L'argomento fondamentale è, a mio avviso, quello che ha rilevato il Sottosegretario quando ha detto che si tratta di dare una sistemazione giuridica ad una situazione di fatto. Questi tre funzionari hanno lavorato continuamente da 17 anni alla pubblicazione di documenti diplomatici; non si tratta, quindi, di un lavoro saltuario.

« Abito su misura »! Ma questi funzionari sono capaci o no di svolgere tale lavoro? Questo è il problema. A parere di tutti sono capaci, tanto è vero che il lavoro fatto merita elogio.

Si tratta di risolvere al più presto una situazione di fatto che è necessario sia risolta, tanto più che il Parlamento è prossimo a sciogliersi, e se modificassimo il disegno di legge non faremmo in tempo, con ogni probabilità, a sistemare questo problema. Se ci sono delle modifiche da apportare o dei punti da rivedere per il migliore funzionamento di questa Commissione, a questo provvederà la Commissione degli esteri nella prossima legislatura.

**P R E S I D E N T E .** Sono dell'avviso di procedere con ordine nell'esame delle varie questioni sollevate e di decidere distintamente su ognuna di esse, onde giungere in breve tempo ad una conclusione.

Primo punto essenziale: siamo d'accordo di trasformare un ruolo temporaneo in un ruolo organico?

Secondo punto: i criteri di scelta dei funzionari che debbono essere addetti a questo ruolo di esperti vanno modificati o possono essere approvati?

Il ruolo degli esperti ammette o meno una Commissione per questa revisione, composta di diplomatici?

Occorre, su tutti questi punti, essere molto chiari, a mio parere.

**M E S S E R I .** Insisto nella pregiudiziale sulla natura del ruolo. Ogni Ministero degli esteri ha un suo ufficio diplomatico che è preposto alla scelta dei documenti diplomatici; anzi, ove l'ufficio stesso funzionasse,

dovrebbe ordinare anno per anno quei documenti diplomatici tratti dalla corrispondenza dell'Amministrazione centrale con i rappresentanti all'estero e destinati alla pubblicazione. Esiste, quindi, già presso il Ministero l'ufficio diplomatico. Non so se la scelta di questi tre funzionari è avvenuta in quel quadro di appello alle altre Amministrazioni; quando cioè il Ministero degli esteri mancava di un numero sufficiente di funzionari.

Ora non vedo perchè si debba istituzionalizzare un ruolo quando, per i suoi compiti istituzionali, il Ministero degli esteri ha un ufficio che è permanentemente preposto alla scelta di questi documenti. La mia non è un'opposizione a questi tre funzionari!

L'Amministrazione faccia quello che vuole; non voglio accanirmi nei confronti di questi tre funzionari, che sono certo rispettabilissimi, ma vi è un problema di serietà nei confronti del Ministero degli esteri. È come dire che finora il Ministero non ha fatto nulla, e che i funzionari degli esteri che per competenza professionale debbono deliberare l'opportunità e la necessità di additare alla storia questo o quel documento, sono degli incapaci e, quindi, debbono abdicare.

Debbo inoltre aggiungere che l'Amministrazione soffre già di una crisi di ruoli plurimi: aggiungerne un altro è, in questo momento, veramente un errore.

Infine, la capacità di alti consulenti scientifici, che l'Amministrazione ha sempre chiamato, è indiscussa. Io non dirò ciò che ha ben detto Croce nella sua teoria della storia a proposito degli archivisti, che egli chiamava « animaletti innocenti e benefici » e paragonava a dei rospi di una certa campagna di Francia. Non voglio dire questo, ma soltanto che si deve prescindere da ogni personalismo.

Il problema è, a mio avviso, organico. Non si può mortificare una Amministrazione istituendo un ruolo speciale. Questo affermo in via pregiudiziale e di fronte a questo argomento cadono tutti gli altri.

**C E S C H I .** I documenti diplomatici sono interessantissimi e gustosi.

3<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari esteri)31<sup>a</sup> SEDUTA (23 gennaio 1963)

M E S S E R I . Sono comunque di enorme interesse e costituiscono una fonte veramente preziosa.

C E S C H I . Ora questi documenti sono pubblicati sotto la direzione di un professore d'Università?

M E S S E R I . No, di una Commissione.

C E S C H I . Il professor Toscano non è un funzionario; perchè allora è stato chiamato dal Ministero degli esteri?

M E S S E R I . Per la sua alta competenza.

L U S S U . Non ha certo mortificato i diplomatici!

C E S C H I . Questi tre funzionari hanno lavorato istituendo un ufficio proprio o entrando nell'ufficio storico tradizionale del Ministero?

M E S S E R I . Nel 1945 venne istituito il servizio per la documentazione, che ha assorbito i compiti dell'Ufficio storico diplomatico, e costoro lavorano presso l'ufficio stesso.

P R E S I D E N T E . Ma sono sempre sotto la direzione di questa alta Commissione di scienziati?

M E S S E R I . Praticamente, sotto l'aspetto disciplinare dipendono dal servizio documentazioni, ma per la selezione dei documenti dipendono dalla Commissione.

C E S C H I . Prima dell'istituzione di questo ufficio, che cosa pubblicava il Ministero degli esteri?

M E S S E R I . Sempre i suoi documenti, che però non aveva mai pensato di rendere pubblici.

C E S C H I . Quindi è stata portata una innovazione dal Ministero degli esteri. Men-

tre prima si pubblicava quello che interessava, ora, con questa nuova iniziativa, sono state aperte le porte a tutti.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Il presupposto è che i documenti siano pubblicabili!

C E S C H I . Se esiste già un ufficio storico presso il Ministero degli esteri, perchè sono stati chiamati questi funzionari?

M E S S E R I . Vi era bisogno di funzionari di altre Amministrazioni.

P R E S I D E N T E . La preoccupazione del senatore Messeri è che il ruolo degli esperti, tratto da quelle categorie che abbiamo visto, possa assumere una posizione di indipendenza assoluta nei confronti dell'ufficio?

M E S S E R I . Nessuna preoccupazione di questo genere.

P R E S I D E N T E . Occorre anzitutto decidere sulla opportunità di trasformare in ruolo organico un ruolo temporaneo.

M E S S E R I . Si sistemino questi valorosi funzionari nel modo che l'Amministrazione riterrà opportuno, e si rinvii il problema!

D E L U C A . Il collega Messeri ha detto una cosa giusta e cioè che non è serio fare delle leggi *ad personam*. Concorro, quindi, su questo principio generale, ma in questo caso ci troviamo di fronte ad una delle solite lacune compiute da una branca dell'Amministrazione dello Stato, che oggi deve essere colmata dal Parlamento.

Esiste la situazione di fatto di questi tre funzionari che stanno lavorando da 17 anni in un determinato settore e che devono essere perciò sistemati. Poichè la loro sistemazione non danneggia l'altro personale del Ministero degli esteri, ritengo che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

3<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari esteri)31<sup>a</sup> SEDUTA (23 gennaio 1963)

J A N N U Z Z I , *relatore*. Il presente disegno di legge si compone indubbiamente di due parti. La seconda parte ha carattere transitorio, la prima ha carattere definitivo. La seconda parte muove da una situazione di fatto e cioè che sono 17 anni che alcuni funzionari degli archivi di Stato (non ci importa se li conosciamo o meno) sono addetti a questo determinato servizio. È opportuno utilizzare la loro capacità, la loro esperienza acquisita in 17 anni, oppure è più opportuno restituirli agli archivi di Stato? La risposta è semplice: è più opportuno utilizzare la loro esperienza e capacità.

Ad un certo momento (anche nella ipotesi in cui non venissero restituiti) si pone il problema della restituzione; non è possibile mantenere in eterno questa destinazione di funzionari da una Amministrazione ad un'altra, senza sconvolgere la questione fondamentale della competenza dei vari Ministeri.

La sistemazione definitiva parte da questo presupposto: è opportuno acquisire al Ministero degli esteri una esperienza che si è svolta in 17 anni? Io ritengo di sì. A questo appunto rispondeva il disegno di legge presentato originariamente alla Camera dei deputati, che stabiliva la istituzione di un ruolo a carattere transitorio.

Detto il mio parere positivo sulla istituzione transitoria e, quindi, sul testo presentato dalla Camera, resta la questione relativa al ruolo definitivo.

Si è discusso sulla utilizzazione o meno dei documenti e sulla loro pubblicazione. Sono tutti argomenti fuori discussione. In questo momento si tratta di vedere, posto che una ricerca si deve fare, qual'è lo strumento del quale dobbiamo servirci: indubbiamente dell'intervento di esperti. Il problema è allora un altro: si tratta di vedere se gli esperti sono già nel Ministero e sono acquisibili, attraverso spostamenti interni, nel ruolo, oppure se è necessario creare un nuovo ruolo.

Ora non si tratta di acquisire elementi semplicemente da altre fonti e farli venire al Ministero degli esteri senza una cernita, ma, secondo l'articolo 2, essi debbono superare un certo concorso,

Dobbiamo stabilire se si deve provvedere attraverso un concorso speciale ad attingere a determinate fonti, oppure attingere i funzionari dal concorso generale. Soltanto questa è la differenza.

Quando si dice che per partecipare a questo speciale concorso occorre una particolare qualificazione e cioè l'appartenenza agli archivi di Stato, l'appartenenza alle biblioteche pubbliche, la qualità di professori liberi docenti in paleografia eccetera, si stabiliscono dei presupposti che danno la maggiore garanzia sulla capacità e le esperienze specialistiche nella materia. Nessuno vuol dire che i funzionari degli esteri non sarebbero tutti capaci, ma si tratta di sapere se in mancanza di disponibilità all'interno del Ministero degli esteri e dovendo provvedere, sia più opportuno attingere a coloro che hanno partecipato ad uno speciale concorso, con specifiche esperienze e capacità.

Per quanto concerne la valutazione della Commissione superiore circa il diritto di pubblicare o meno determinati documenti, essa resta impregiudicata. Si tratta solo di provvedere alla ricerca dei documenti dei quali poi il Ministero farà quell'uso politico e diplomatico che è opportuno fare.

Per queste considerazioni, credo che si possa procedere senz'altro alla istituzione del ruolo, e si possa approvare, naturalmente, anche la seconda parte del disegno di legge che concerne il riconoscimento di uno stato di fatto già riconosciuto dal Ministero per 17 anni.

M E S S E R I . Perchè all'articolo 2 non si aggiunge anche una lettera *d*) riguardante i docenti di storia dei trattati e delle relazioni internazionali?

J A N N U Z Z I , *relatore*. Questo è un emendamento; altra cosa è che lei si opponga in linea pregiudiziale a tutto il provvedimento!

L U S S U . Proporre degli emendamenti significa bocciare il disegno di legge, perchè manca il tempo per una ulteriore approvazione da parte della Camera e poi del Senato.



3<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari esteri)31<sup>a</sup> SEDUTA (23 gennaio 1963)

Se la Commissione ritiene di dover proporre emendamenti o articoli aggiuntivi, dichiaro che è meglio votare contro il passaggio agli articoli, in modo che noi della 3<sup>a</sup> Commissione ci assumiamo chiaramente la responsabilità della mancata approvazione del disegno di legge, senza ricorrere a quelli, che pur non essendolo, suonerebbero come artifici per il sabotaggio del disegno di legge.

Se si raggiunge l'accordo, procediamo; in caso contrario, è inutile perdere altro tempo.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Lussu, accetto le sue parole come una dichiarazione di intenzioni sue personali, ma non posso accettarle come una pregiudiziale per il passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge.

Non possiamo passare all'esame degli articoli sotto condizione.

È diritto della Commissione e dei singoli componenti proporre gli emendamenti che si ritengano necessari. In sede di discussione degli articoli lei esporrà nuovamente queste sue preoccupazioni e la Commissione ne farà il conto che riterrà più opportuno.

Siamo, quindi, tutti concordi circa il passaggio all'esame degli articoli?

**M E S S E R I .** Mi astengo.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do ora lettura:

#### Art. 1.

Ai fini della pubblicazione di documenti diplomatici italiani, è istituito presso il Ministero degli affari esteri il ruolo degli esperti per la documentazione diplomatica di cui alla tabella allegata.

(È approvato).

#### Art. 2.

La nomina alla qualifica iniziale nella carriera degli esperti per la documentazione diplomatica si consegue mediante concorso per titoli al quale possono partecipare:

a) gli impiegati della carriera direttiva negli Archivi di Stato con qualifica non inferiore a direttore di 1<sup>a</sup> classe;

b) gli impiegati della carriera direttiva nelle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a direttore di biblioteca di 3<sup>a</sup> classe;

c) i professori liberi docenti in paleografia e diplomatica o in archivistica.

(È approvato).

#### Art. 3.

La promozione ad esperto superiore e ad esperto principale si consegue, a ruolo aperto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

(È approvato).

#### Art. 4.

Si osservano le norme dell'articolo 244 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e tutte le altre disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato non incompatibili con la presente legge.

**J A N N U Z Z I ,** *relatore.* L'articolo 244, cui si fa cenno, si riferisce alle incompatibilità relative al personale degli archivi di Stato.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

## Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti della carriera degli esperti per la documentazione diplomatica, sono conferiti a domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, al personale degli Archivi di Stato in possesso del requisito di cui all'articolo 2, lettera *a*), e che, da almeno cinque anni, prestò servizio presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri.

Gli impiegati trasferiti conservano, anche agli effetti della progressione di carriera, la anzianità di servizio e di qualifica acquisita e sono collocati nel nuovo ruolo con la qualifica corrispondente a quella di provenienza.

(È approvato).

## Art. 6.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà per l'esercizio in corso mediante la riduzione dello stanziamento di parte ordinaria reso possibile dal trasferimento del personale degli Archivi di Stato, già comandato a prestare servizio presso il Ministero degli affari esteri, alle dirette dipendenze del Ministero stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio del Ministero degli affari esteri.

TABELLA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Esperto principale . . . . .	} 3
500	Esperto superiore . . . . .	
402	Esperto capo . . . . .	

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assegni di sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R.S.T.E.) del Ministero degli affari esteri » (2404) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegni di sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R.S.T.E.) del Ministero degli affari esteri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**J A N N U Z Z I , relatore.** Quando, in sede di approvazione del disegno di legge relativo agli assegni di sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, alla Camera dei deputati fu sollevata la questione della distribuzione degli stessi assegni al personale dei ruoli transitori ad esaurimento, la Commissione affari esteri votò un ordine del giorno che impegnava il Governo alla presentazione di un disegno di legge che disciplinasse anche questa materia. A questo impegno il Governo ha puntualmente assolto con la presentazione del disegno di legge in esame, il quale, nella seconda parte, non fa altro che adeguare il trattamento economico stabilito per i dipendenti di ruolo ai dipendenti di ruolo transitorio ad esaurimento della stessa categoria.

Debbo, però, dire che il presente disegno di legge va un po' oltre la materia del trattamento economico, perchè, ai fini di poter attribuire un trattamento economico ai singoli appartenenti al ruolo transitorio, stabilisce quali posti debbano istituirsi, quali debbano essere i requisiti per l'attribuzione dei singoli posti e quali gli elementi per le promozioni.

Ripeto, questo disegno di legge, più che il trattamento economico, si può dire tocchi questioni di organico e di stato giuridico, ma è indispensabile che questo si faccia con una disposizione legislativa unica, appunto per rendere operanti gli assegni.

3<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari esteri)31<sup>a</sup> SEDUTA (23 gennaio 1963)

Per questo complesso di considerazioni e senza dilungarmi troppo sul contenuto del disegno di legge, che è di per se stesso chiarissimo in quanto nell'articolo 1 si stabilisce quali debbono essere i posti (e su quali debbono essere non mi sentirei, francamente, di esprimere un giudizio diverso da quello esposto dal Governo); nell'articolo 2 si stabilisce quali sono le condizioni per l'attribuzione dei posti (e mi pare che siano condizioni accettabili); nell'articolo 3 si fissa che la distribuzione degli uffici all'estero debba farsi con decreto del Ministro degli affari esteri (e anche questo mi pare accettabile), e, infine, negli articoli 4 e 5 si determinano gli emolumenti che uniformano il trattamento del personale del ruolo transitorio con il personale del ruolo normale.

Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge, anche in considerazione che da parte della Commissione finanze e tesoro non vi sono obiezioni.

**PRESIDENTE.** Comunico che anche la 1<sup>a</sup> Commissione ha dato parere favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno base di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 30 giugno 1956, n. 775, per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri sono istituiti presso gli Uffici diplomatici e consolari i seguenti posti:

- n. 65 assistente capo;
- n. 210 primo assistente;
- n. 50 assistente;
- n. 90 coadiutore capo;
- n. 310 primo coadiutore;
- n. 100 coadiutore;
- n. 290 primo aggiunto di cancelleria;

- n. 80 aggiunto di cancelleria;
- n. 180 primo subalterno;
- n. 60 subalterno.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'attribuzione dei posti di assistente capo, primo assistente, coadiutore capo, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno, verrà effettuata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte quali risultano dai rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi e dell'anzianità di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo. Per la attribuzione dei posti di assistente capo è prescritto il possesso da parte degli assistenti di un diploma di laurea valido nel territorio della Repubblica. Per l'attribuzione dei posti di coadiutore capo costituisce titolo di preferenza assoluta il possesso da parte dei coadiutori di un diploma rilasciato da un Istituto di istruzione secondaria di secondo grado valido nel territorio della Repubblica.

I posti di assistente capo e coadiutore capo possono essere attribuiti rispettivamente solo ad assistenti e coadiutori che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno 16 anni di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo.

I posti di primo assistente, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno possono essere attribuiti rispettivamente solo ad assistenti, coadiutori, aggiunti di cancelleria e subalterni che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno 9 anni di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo.

(È approvato).

#### Art. 3.

La distribuzione fra gli Uffici all'estero dei posti istituiti a termini dell'articolo 1 sarà stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri e potrà essere modificata

3<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari esteri)31<sup>a</sup> SEDUTA (23 gennaio 1963)

con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13. Viene anche tenuto conto in tale sede della presenza presso i singoli Uffici all'estero di impiegati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

(È approvato).

#### Art. 4.

Per i posti istituiti con il precedente articolo 1, l'assegno base di cui all'articolo 11 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è stabilito nelle seguenti misure mensili:

Assistente capo . . . . .	L. 120.000
Primo assistente . . . . .	» 110.000
Assistente . . . . .	» 90.000
Coadiutore capo . . . . .	L. 98.000
Primo coadiutore . . . . .	» 90.000
Coadiutore . . . . .	» 75.000
Primo aggiunto di cancelleria . . . . .	» 77.000
Aggiunto di cancelleria . . . . .	» 65.000
Primo subalterno . . . . .	» 63.000
Subalterno . . . . .	» 55.000

Nella prima applicazione della presente legge l'attribuzione dei posti di cui al precedente articolo 2 avrà effetto dal 1° gennaio 1963.

(È approvato).

#### Art. 5.

Gli assegni di cui al precedente articolo 4 sono elevati agli importi risultanti dall'applicazione delle maggiorazioni e degli ar-

rotondamenti previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(È approvato).

#### Art. 6.

All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero aggiungere che il presente disegno di legge non stabilisce, in fondo, un criterio rigido, ma consente una scelta e risponde, pertanto, alle esigenze ed alle attese del Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11,50.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari